

Manovra economica 2011

Le ulteriori misure per lo sviluppo

Con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo ha adottato ulteriori misure per garantire la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, ed è entrata in vigore il giorno successivo, 17 settembre.

Nel documento l'analisi delle norme di interesse per gli enti locali: obiettivi di finanza pubblica, addizionale IRPEF, partecipazione dei comuni all'accertamento tributario, finanziamento del trasporto locale, risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, mobilità di personale, anticipo dell'età pensionabile per le donne, festività laiche e patronali, prestazione lavorativa del dipendente in luogo e sedi diverse, criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio.

Obiettivi di finanza pubblica (art. 1, commi 8 e 9). Sono anticipati dal 2013 (come prevedeva il decreto legge 98/2011: si veda il Primo piano sulla Manovra economica 2011) al 2012 gli obblighi per le amministrazioni locali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; l'applicazione dei nuovi saldi -obiettivo del patto di stabilità è fissata al 2012.

Addizionale IRPEF (art. 1, commi 10 e 11). È anticipata dal 2013 (come previsto dal decreto legislativo 68/2011) al 2012 la possibilità per le Regioni di incidere sull'addizionale regionale IRPEF. La manovra dispone inoltre che non si applica all'addizionale comunale IRPEF la sospensione del potere attribuito alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote (questa sospensione era originariamente prevista dal decreto legge 93/2008 fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno).

Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario (art. 1, commi 12 -bis, 12 -ter e 12 -quater). In sede di conversione del decreto legge, sono state inserite alcune disposizioni finalizzate a incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario. In particolare, il comma 12 -bis attribuisce ai comuni, per il triennio 2012 - 2014, il 100% del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento nell'attività di accertamento. Il comma 12 -ter modifica le norme (contenute nel D.P.R. 600/1973) che regolano l'accertamento delle imposte sui redditi, al fine di rafforzare i

poteri svolti in tale ambito dai consigli tributari. Sono inoltre previste nuove modalità di pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni sul sito del comune. Il comma 12 -quater condiziona l'attribuzione ai comuni di risorse derivanti dal gettito fiscale - disposte dai commi precedenti – alla costituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei consigli tributari.

Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 1, comma 13). Il fondo istituito dal decreto legge 98/11 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del trasporto pubblico locale (il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità), è ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica. Il 50 per cento delle risorse è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura a evidenza pubblica.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 16). È prorogata per il triennio 2012 - 2014 l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (introdotto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), con il quale si consente a queste ultime di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Mobilità di personale pubblico (art. 1, comma 19). Con una modifica del decreto legislativo 165/2001 in materia di mobilità volontaria, si prevede che a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda possa essere disposto anche nel caso in cui la vacanza di organico sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando comunque la neutralità finanziaria.

Anticipo dell'età pensionabile per le donne lavoratrici (art. 1, comma 20). La disposizione modifica la disciplina sul progressivo elevamento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, prevedendo che l'innalzamento progressivo inizi dal 2014, (anziché dal 2020), con l'entrata a regime della disciplina il 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032).

Festività laiche e patronali (art. 1, comma 24). A decorrere dal 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva, o

coincidano con tale domenica. In sede di conversione del decreto legge, sono state escluse le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.

Prestazione lavorativa del dipendente pubblico in luogo e sedi diverse (art. 1, comma 29). Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 2103 e 2104 del codice civile, pertanto essi sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale è obbligatorio far riferimento ai criteri datoriali, che sono oggetto di informativa preventiva, mentre il trasferimento è consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento.

Criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio (art. 1, comma 32). Nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico sia stato titolare di un incarico dirigenziale per un periodo inferiore al minimo generale di tre anni a causa del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo, l'ultimo stipendio, ossia il parametro preso come riferimento per la base pensionabile, è costituito dall'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico di durata inferiore a tre anni. Si prevede che la misura si applichi agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto (13 agosto 2011) e agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.